

sent. 1352/17



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Monza - 2<sup>a</sup> Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa N. 2815/2016 R.G.

promossa da

██████████ (C.F.: ██████████),  
con il proc. dom. Avv.to Matteo REZZONICO, Via Rossetti, n. 16, Milano

- parte appellante -

contro

CONDOMINIO ██████████, sito in ██████████, Via ██████████,  
(C.F.: ██████████),  
con i proc. dom. Avv.ti ██████████ e ██████████, Viale ██████████,  
██████████

- parte appellata -

OGGETTO: appello.

All'udienza del 7.2.2017 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli allegati al verbale di udienza, di seguito trascritte.

1



## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 2.2.2016, notificato il 26.2.2016, il sig. [REDACTED] ha convenuto in giudizio il CONDOMINIO [REDACTED], sito in [REDACTED], Via [REDACTED], n. [REDACTED] (nel prosieguo, per brevità, Condominio) proponendo appello avverso la sentenza n. 1710/2015 del 27.10.2015 del Giudice di Pace di Monza (dott. Andrea Mario BUSCA), con la quale – a definizione del giudizio rubricato al n. 9102/2014 R.G. – è stata respinta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3613/2014, con cui – sempre l'Ufficio del Giudice di Pace di Monza – aveva ingiunto all'odierno appellante il pagamento in favore del Condominio della somma di € 2.836,70 per spese condominiali alle gestioni 2013 e 2014, oltre interessi e spese della procedura monitoria.

A sostegno dell'impugnazione proposta la difesa del sig. [REDACTED] ha evidenziato:

- i) l'erronea ricostruzione del fatto e l'erronea valutazione della prova ex art. 116 c.p.c. circa la presunta conoscenza da parte dell'appellante delle spese condominiali poste a carico di quest'ultimo;
- ii) la violazione dell'art. 63 disp. att. c.c. quanto alla sussistenza dei requisiti per l'emissione del provvedimento monitorio opposto;
- iii) l'omesso esame dei motivi di opposizione avverso il decreto ingiuntivo impugnato.

Si è costituito in giudizio il Condominio, che – eccepita, in via preliminare, l'inammissibilità della impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. – ha contestato anche nel merito la fondatezza del gravame, concludendo per il rigetto di esso; con vittoria di spese anche per il grado di appello.

Respinta la richiesta di dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. avanzata dalla difesa della parte appellata e ritenuta la causa matura per la decisione (cfr. provvedimento riservato del 17.6.2016); previa acquisizione del fascicolo del primo grado, all'udienza del 7.2.2017 – precisate le conclusioni dai procuratori – la causa è stata posta in decisione, assegnando alle difese i termini per il deposito delle comparse conclusionali (28.2.2017) e delle memorie di replica (20.3.2017).

\*\*\*\*\*

Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa del Condominio ex art. 348-bis c.p.c., dal momento che non risultano qui ricorrere i presupposti previsti dalla norma *de qua*, meritando l'appello di essere esaminato nel merito, senza potersi concludere – sulla base di un esame sommario effettuato muovendo dall'atto introduttivo del grado – per l'insussistenza di ragionevole probabilità di accoglimento della impugnazione.

Infatti, al riguardo, la conclusione alla quale si è sopra giunti è giustificata anche solo dal motivo di gravame sintetizzato nel punto *sub ii)* che precede, dal momento che – pur volendosi prescindere dagli effetti da attribuire alla sentenza emessa da questo stesso Tribunale n. 3383/16 in data 25.11-27.12.2016 (estensore dott.ssa Guendalina BORGHI), passata in cosa giudicata il 26.1.2017, con la quale – dichiarata la cessazione della materia



del contendere con riferimento alla delibera condominiale del 16.6.2014 – è stata annullata la delibera del Condominio odierno appellato assunta dall'organo assembleare in data 28.10.2014 (sul punto cfr. *infra*) – meritevole di approfondimento è la questione relativa agli eventuali effetti sul provvedimento monitorio opposto conseguenti alla circostanza che la deliberazione assembleare alla base della richiesta e della emissione dell'ingiunzione di pagamento sia stata sostituita da altra successiva delibera dell'organo assembleare con la quale si è inteso emendare un vizio in tesi esistente nella delibera oggetto di sostituzione.

Passando, quindi, all'esame del merito dell'appello, ad avviso del giudicante ha valore dirimente l'annullamento della deliberazione del 28.10.2014 conseguente alla sentenza n. 3383/16 cit., resa tra le stesse parti e passata in cosa giudicata il 26.1.2017.

Infatti, con detta sentenza è stata annullata proprio la deliberazione che – confermandone il contenuto – aveva sostituito la precedente delibera del 16.6.2014 (per il rischio che fosse affetta da vizio formale), posta alla base del provvedimento monitorio opposto in primo grado, in quanto avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione degli documenti contabili relativi alle gestioni 2013 e 2014, con riferimento alle quali il Condominio ingiungente ha lamentato la morosità del sig. ██████, avanzando richiesta ed ottenendo dal Giudice la emissione del decreto ingiuntivo impugnato.

Ora, prescindendosi da ogni considerazione circa il fatto che il Giudice di prime cure ha reputato sufficiente ai fini del rigetto della opposizione la "conferma" della approvazione del consuntivo 2013 e del preventivo 2014 (e relativi riparti) effettuata dall'assemblea condominiale del 28.10.2014 in sostituzione della precedente deliberazione del 16.6.2014, non si può qui non prendere atto dell'annullamento delle delibera del 28.10.2014 da parte di questo stesso Tribunale con la sentenza n. 3383/16 cit., decisione questa – resa sempre tra il sig. ██████ ed il Condominio – passata pure in cosa giudicata il 26.1.2017, con conseguente produzione degli effetti di cui all'art. 2909 c.c..

Al riguardo, come fatto presente dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, condivisa dal Giudicante e richiamata nella presente sede anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., *"nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, secondo comma, cod. civ., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione. Né opera, con riferimento a detta sentenza, il divieto di produzione nel giudizio di cassazione, di cui all'art. 372 cod. proc. civ., il quale si riferisce esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito e non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell'efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto"* (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19938 del 14.11.2012, esattamente citata in termini dalla difesa appellante).

Né, sotto tale profilo, colgono nel segno le argomentazioni difensive del Condominio appellato, visto che, da un lato, l'appellante, nel presente giudizio di opposizione, non ha inteso far valere "questioni relative alla annullabilità o nullità della delibera condominiale di



approvazione delle spese", avendo impugnato tale delibera separatamente ed avendo invocato nel giudizio di opposizione gli effetti della decisione resa nell'ambito del giudizio di impugnazione ex art. 1337 c.c.; d'altro lato, poi, essendo stata giudizialmente annullata la delibera del 28.10.2014, nessuna efficacia è possibile attribuire a tale delibera con riferimento alla conferma degli strumenti contabili già oggetto di approvazione con la precedente delibera del 16.6.2014.

Con riferimento, ancora, al fatto che, a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un giudizio a cognizione piena, il cui oggetto non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, si osserva che il principio giurisprudenziale *de quo* è condivisibile, ma che qui, in assenza di (valida ed efficace) approvazione da parte della assemblea del Condominio degli strumenti contabili relativi alle spese condominiali delle gestioni 2013 e 2014 ed utilmente acquisiti al materiale di causa <sup>1</sup>, non è possibile stabilire quale sia l'importo in tesi dovuto dal sig. [REDACTED] per il titolo in commento; d'altro canto, la stessa giurisprudenza alla quale la difesa appellata ha fatto riferimento specifica che il diritto preteso dal creditore (vale a dire, il Condomino), formalmente convenuto, ma in sostanza attore, deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo, prova che nel caso di specie – anche e soprattutto sotto il profilo della somma esatta in tesi dovuta dal condomino per le spese 2013 e 2014 – è del tutto carente <sup>2</sup>.

L'accoglimento del motivo di gravame di cui sopra comporta l'assorbimento di tutte le altre ragioni di doglianza fatte valere dall'appellante avverso la sentenza emessa dal Giudice di prime cure, con conseguente radicale superfluità di esaminare tali ulteriori ragioni esposte nell'atto di citazione in appello.

In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata, essendo la opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 3613/2014 impugnato nell'ambito del giudizio rubricato al n. 9102/2014 R.G. Giudice di Pace di Monza fondata, con revoca del provvedimento monitorio *de quo*; inoltre, visto l'esito del presente giudizio di secondo grado, il sig. [REDACTED] ha diritto alla restituzione delle somme corrisposte alla controparte in forza del decreto ingiuntivo opposto

<sup>1</sup> Tardiva e perciò inammissibile è la produzione della delibera assembleare del 17.3.2016 (assunta, quindi, solo 3 giorni prima della scadenza del termine per il deposito degli scritti conclusivi) effettuata dal Condominio convenuto con la memoria di replica.

<sup>2</sup> Senza che neppure la prova *de qua* si possa ritenere raggiunta con la (tardiva) produzione della delibera del 17.3.2016, dal momento che – trattandosi di atto prodotto solo con la memoria di replica e deliberato dall'organo assembleare 3 giorni prima della scadenza del termine per il deposito degli scritti conclusivi – è evidente come sia del tutto mancata qualsiasi possibilità di contraddittorio su di esso e ciò sebbene si tratti, secondo la tesi della difesa della parte appellata – della delibera d'assemblea che, se anche non in grado di condurre alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, dovrebbe comunque comportare la condanna del sig. [REDACTED] a corrispondere al Condominio, per gli stessi titoli di cui al provvedimento monitorio un importo equivalente a quello già oggetto della ingiunzione di pagamento impugnata.



(con relative spese di precetto) e per condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado, importi che non è contestato ammontare, rispettivamente, ad € 4.002,73 ed ad € 1.469,43, entrambi da maggiorarsi con gli interessi legali dalle date dei pagamenti effettuati dall'odierno appellante al momento dell'effettiva restituzione a favore di quest'ultimo.

\*\*\*\*\*

Quanto al regolamento delle spese di lite del doppio grado, come per legge, esse seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico del Condominio appellato, con conseguente condanna di quest'ultimo a rifonderle all'appellante (con distrazione a favore del procuratore di quest'ultimo dichiaratosi antistatario) per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e dell'oggetto della causa, della durata del giudizio, del numero di udienze tenutesi per rendere la decisione e dell'attività processuale in esse svolta, con la precisazione che nulla si liquida per la "fase istruttoria e/o di trattazione", non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria, né "trattazione" in senso stretto e proprio.

Sentenza immediatamente esecutiva per legge.

**P. Q. M.**

Respinta ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,

- in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto nell'ambito del giudizio di primo grado;

- condanna il Condominio appellato a restituire all'appellante – per le ragioni ed i titoli di cui in sentenza – le somme pari ad € 4.002,73 ed ad € 1.469,43, oltre interessi legali dalle date dei pagamenti effettuati dal sig. LUZZINI al momento dell'effettiva restituzione a favore di quest'ultimo;

- condanna il Condominio appellato a rifondere le spese di lite del doppio grado alla parte appellante, liquidando a tale titolo la somma complessiva di € 4.683,66 (di cui € 4.105,00 a titolo di compensi professionali ed € 578,66 per spese), oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfetarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Sentenza esecutiva.

Monza, 18 aprile 2017



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Patrizia FRAZZETTA

il Giudice  
Nicola GRECO

